

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2010, n. 47-1304

SORIN BIOMEDICA Srl con sede operativa in Saluggia (VC). Istanza di voltura del Decreto Interministeriale (D.I.) 12.12.2007, di nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di Categoria A. Parere regionale ex articolo 28 del d.lgs. 230/1995 ed ex articolo 3 della l.r. 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti".

A relazione dell'Assessore Ravello:

La Sorin Biomedica Srl, con sede operativa di Saluggia (VC) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 230/95, all'esercizio di un impianto per l'impiego di radioisotopi ed annesso deposito di rifiuti radioattivi.

Con nota pervenuta ai competenti Uffici dell'Assessorato regionale all'Ambiente in data 23 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto alle Amministrazioni competenti di esprimere il parere in merito all'istanza di voltura *“del decreto interministeriale (D.I.) 12.12.2007, modificato con D.I. 19.08.2009, di nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di Categoria A”*, formulata ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i, dalla Ditta Sorin Biomedica Srl con sede a Milano e sede operativa a Saluggia (VC).

L'istanza di voltura è motivata dalla variazione della denominazione sociale – da Sorin Biomedica S.r.l. a Sorin Site Management S.r.l.– e, al proposito, l'esperto qualificato della ditta ha dichiarato che *“a seguito del cambiamento della ragione sociale nulla è variato rispetto a quanto richiesto ed autorizzato”*.

Si osserva preliminarmente che, mentre la Sorin Biomedica ha formulato istanza per la volturazione del solo D.I. 12.12.2007, il Ministero dello Sviluppo Economico, come sopra evidenziato, nel chiedere alle Amministrazioni competenti di formulare il parere di competenza, ha richiamato sia il D.I. 12.12.2007 che il D.I. 19.08.2009.

Al proposito si sottolinea che con nota Prot. 0128704 del 17 novembre 2009 lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, in conseguenza agli esiti di controlli effettuati dall'autorità di sicurezza nucleare (l'Ispra) che mostravano la *“presenza di residui di contaminazione radioattiva da rimuovere in tempi brevi (...)”*, ha disposto la sospensione dell'efficacia del D.I. 19.08.2009, che autorizzava *“al rinvio di 10 anni dell'attuazione del piano di decontaminazione delle celle di manipolazione delle sorgenti sigillate e zone limitrofe presenti nell'impianto per l'impiego di radioisotopi”* chiedendo al contempo all'esercente la presentazione di un *“piano di decontaminazione di tutte le opere ed infrastrutture interessate”*.

Si reputa pertanto che il richiamo al D.I. 19.8.2009 sia superato e che, pertanto, possa essere volturato il solo D.I. 12.12.2007 e non il *“D.I. 12.12.2007 modificato con D.I. 19.08.2009”*.

Per quanto attiene la formulazione del parere regionale, si evidenzia che la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 *“Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti”*, all'articolo 3, comma 2 prevede che la Giunta regionale esprima i pareri in merito alla richiesta di nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 230/1995 con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari.

Al comma 3 del medesimo articolo è altresì previsto che per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'Arpa, delle ASL competenti per territorio e del Tavolo Tecnico Nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della legge.

Ai fini dell'istruttoria della pratica, nelle more dell'istituzione del tavolo tecnico nucleare, la struttura regionale competente ha inviato, con nota del 1 ottobre 2010, all'Arpa – Dipartimento tematico radiazioni, alla Provincia di Vercelli, al Comune di Saluggia (VC) ed all'ASL TO4, la documentazione trasmessa dalla Sorin Biomedica.

Tuttavia, tenuto conto della peculiarità dell'istanza – relativa ad una semplice voltura e non al rilascio di un nuovo nulla osta – la struttura regionale competente nella nota di trasmissione della documentazione ha ritenuto di evidenziare che, considerato che la richiesta di volturazione è motivata da una semplice variazione della denominazione sociale e non riguarda il subentro di una diversa Società e visto che l'esperto qualificato dichiara che a seguito del cambiamento della stessa nulla è variato rispetto a quanto richiesto ed autorizzato “*gli Uffici, fatte salve eventuali osservazioni (...) pervenute entro la metà del mese di ottobre p.v., intendono fornire parere positivo, per quanto di competenza, all'istanza di cui trattasi*”.

Considerato che i soggetti di cui sopra non hanno fatto pervenire allo stato attuale alcuna osservazione e che è ampiamente trascorso il termine fissato per eventuali osservazioni;

Tutto ciò premesso

visto il d.lgs. 230/1995;

vista la legge regionale 18 febbraio 2010 n. 5;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di prendere atto che:

- l'istanza di voltura del decreto interministeriale (D.I.) 12.12.2007, di nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di Categoria A, formulata ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i. dalla Ditta Sorin Biomedica S.r.l con sede a Milano e sede operativa a Saluggia (VC), è motivata unicamente dalla variazione della denominazione sociale – da Sorin Biomedica S.r.l. in Sorin Site Management S.r.l. - e che l'esperto qualificato della ditta ha dichiarato che “a seguito del cambiamento della ragione sociale nulla è variato rispetto a quanto richiesto ed autorizzato”;

- i soggetti pubblici, cui la struttura regionale competente ha trasmesso ai fini dell'istruttoria la documentazione pervenuta dalla Sorin Biomedica, non hanno fornito osservazioni al proposito; di ritenere, per le motivazioni indicate in premessa, che possa essere rilasciato unicamente il, parere per la voltura del D.I. 12.12.2007 e non del “D.I. 12.12.2007 modificato con D.I. 19.08.2009”, attesa la sospensione dell'efficacia di quest'ultimo, disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 17 novembre 2009;

di esprimere pertanto parere positivo, per gli aspetti di competenza, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 della l.r. 18 febbraio 2010 n. 5 “Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti” in relazione all'istanza di voltura presentata dalla ditta Sorin Biomedica del solo D.I. 12.12.2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)